

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19646 del 01/10/2015**

Credito ammesso in chirografo al fallimento di società personale - Successiva domanda di sua ammissione al passivo, in via ipotecaria, al fallimento del socio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19646 del 01/10/2015

L'intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito (nella specie, scaturente da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società e dei soci fideiussori, in relazione ad uno scoperto di conto corrente) rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via ipotecaria, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, ex art. 148, comma 3, l.fall., anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19646 del 01/10/2015